Antiriciclaggio e comunicazioni all'Anagrafe tributaria: novità

Il Provv. Agenzia delle Entrate 29 febbraio 2008 amplia il nucleo delle informazioni oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria comprendendo anche le operazioni di natura finanziaria eseguite al di fuori di un rapporto continuativo.

di **Luigi Ferrajoli**

AVVOCATO E DOTTORE COMMERCIALISTA - PUBBLICISTA - STUDIO FERRAJOLI LEGALE TRIBUTARIO IN BERGAMO E BRESCIA

Con l'introduzione del D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, in attuazione della Direttiva 2005/60/Ce (terza direttiva antiriciclaggio), sono prossime ad entrare in vigore le **nuove disposizioni** concernenti le **limitazioni** imposte all'**uso** del **contante** e dei **titoli** al **portatore** che interesseranno tutte le più comuni **operazioni** compiute dai **consumatori** presso **istituti** di **credito**, **Poste** italiane S.p.a. ed **intermediari finanziari** in genere.

Non si può, tuttavia, non evidenziare la sussistenza di uno **stretto collegamento** tra la **normativa antiriciclaggio** e quanto previsto dall'art. 7, co. 6, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605 [CFF ⊙ 8557], oggetto di due fondamentali provvedimenti dell'Agenzia dell'Entrate attuativi della regolamentazione prevista in materia di **comunicazioni** all'**Anagrafe tributaria**.

Il principio di necessità regola l'utilizzazione delle informazioni raccolte nell'archivio dei rapporti finanziari

Sul punto, è emblematico quanto previsto dall'art. 49, co. 9, D.Lgs. 231/2007, che consente ai soggetti autorizzati ad utilizzare le comunicazioni di cui all'art. 7, co. 6, D.P.R. 605/1973, la **possibilità** di **richiedere** alle banche o a Poste Italiane S.p.a., i **dati identificativi** ed il **codice fiscale** dei **soggetti** ai quali siano stati **rilasciati moduli** di **assegni** bancari o postali in forma libera, nonché di **coloro** che li abbiano presentati all'**incasso**.

COMUNICAZIONI all'ANAGRAFE TRIBUTARIA

L'art. 7, co. 6, D.P.R. 605/1973 ha prescritto alle banche, a Poste italiane S.p.a., agli intermediari finanziari, alle imprese di investimento, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, alle società di gestione del risparmio, nonché ad ogni altro operatore finanziario di **rilevare** e **tenere** in **evidenza** i **dati identificativi**, compreso il codice fiscale, dei **soggetti** che **intrattengono** con loro qualsiasi **rapporto** od effettuino, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, qualsiasi **operazione** di natura **finanziaria**.

L'obbligo di conservazione delle informazioni imposto agli intermediari finanziari si estende altresì alle **notizie** riguardanti l'**esistenza** e la **natura** di **rapporti** o l'esecuzione di **operazioni** compiute in modo **occasionale** anche al di fuori di un rapporto continuativo.

Le informazioni così raccolte vanno, inoltre, **comunicate** all'**Anagrafe tributaria** ed **archiviate** in **apposita sezione**, con l'indicazione dei dati anagrafici dei titolari e dei soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi rapporto o effettuano operazioni al di fuori di un rapporto continuativo per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi ivi compreso il codice fiscale.

Sono, tuttavia, da ritenersi **escluse** dall'ambito di applicazione dell'art. 7, co. 6, D.P.R. 605/1973 le **operazioni** effettuate attraverso l'ausilio di un **bollettino** di **conto corrente postale** purché per un **importo** unitario **inferiore** alla soglia di **€ 1.500**.

Sulla base di quanto previsto dall'art. 7, co. 6, D.P.R. 605/1973, l'ambito dei rapporti rilevanti ai fini dell'applicazione della normativa in materia di comunicazione è pertanto prevalentemente costituito dalle **attività di carattere continuativo** instaurate in un **intervallo** di **tempo** sufficientemente **congruo** dai **contribuenti** con gli **operatori finanziari**.

Si tratta di una impostazione di principio confermata dalla C.M. 4 aprile 2007, n. 18/E che richiama la definizione generale contenuta nella C.M. 19 ottobre 2006, n. 32/E, secondo la quale la categoria

dei «rapporti» comprende «*tutte le attività aventi carattere continuativo – con ciò intendendo un riferimento temporale congruo – esercitabili dagli intermediari finanziari, ovvero ai servizi offerti continuativamente al cliente, instaurando con quest'ultimo un "complesso di scambio" all'interno di una forma contrattuale specifica e durevole nel tempo*».

Rientrano altresì nel **novero** dei **rapporti** da **comunicare**, anche quelli rientranti nell'ambito di applicazione del D.L. 25 settembre 2001, n. 350, conv. con L. 23 novembre 2001, n. 409 e successive modifiche, concernente l'emersione di **attività detenute illecitamente** all'**estero**.

Il **regime** di **riservatezza** che caratterizza tali rapporti non rileva ai fini della comunicazione prevista dall'articolo 7, co. 6, D.P.R. 605/1973, ma può essere **eventualmente opposto** all'**Amministrazione finanziaria** all'atto della richiesta di informazioni specifiche circa i contenuti del rapporto.

Con riferimento ai **rapporti** che hanno come **controparte** un **altro operatore finanziario**, la C.M. 18/E/2007 precisa, inoltre, che sono anch'essi **compresi** nell'**obbligo** di **comunicazione**, fatta **eccezione** per quelli che abbiano **finalità** di mero **regolamento contabile**, mentre sono da escludere dall'obbligo di comunicazione i rapporti aventi esclusivamente ad **oggetto** la **prestazione** di **servizi** di **consulenza**.

È, tuttavia, opportuno sottolineare che l'**obbligo** di comunicazione all'Anagrafe tributaria **interessa** solamente i **contribuenti** che hanno concluso **rapporti** di **natura finanziaria** con banche, Poste italiane S.p.a. ed altri intermediari a partire **dal 1° gennaio 2005** a condizione che tali **operazioni** siano **ancora** in **essere**, mentre è da escludere l'obbligo di trasmissione delle informazioni in relazione rapporti cessati prima di tale data, così come previsto nella C.M. 4 agosto 2006, n. 28/E.

Per effetto dell'introduzione dell'art. 7, co. 6, D.P.R. 605/1973, come integrato dall'art. 37, co. 6, D.L. 4 luglio 2006, n. 223, conv. con modif. con L. 4 agosto 2006, n. 248 [CFF ⊙ 8593], l'**Amministrazione finanziaria** si trova, dunque, nella possibilità di **acquisire** per **via telematica** gli **estremi** dei **rapporti** di **natura finanziaria** intrattenuti dai contribuenti con banche, Poste Italiane S.p.a., Sim, Sicav ed altri intermediari abilitati attraverso una semplice interrogazione all'Anagrafe tributaria.

Si noti, tuttavia, che le specifiche tecniche, le modalità ed i termini per effettuare le comunicazioni delle informazioni relative ai rapporti di natura finanziaria conclusi a decorrere dal 1° gennaio 2005 sono definiti con provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle Entrate che è intervenuto dapprima con il Provv. 19 gennaio 2007 e recentemente con il Provv. 29 febbraio 2008.

PROVVEDIMENTO AGENZIA delle ENTRATE 22 DICEMBRE 2005

Ai fini di dare attuazione alle disposizioni contenute nell'art. 32, co. 3, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 [CFF ⊙ 6332] ed art. 51, co. 4, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 [CFF ⊙ 251], il Provv. Agenzia delle Entrate 22 dicembre 2005 [CFF ⊙ 1788] ha individuato le **modalità tecniche** per l'**invio** delle **richieste** e delle **risposte** in **modalità telematica**. Secondo quanto previsto dall'art. 2, Provv. Agenzia delle Entrate 22 dicembre 2005 [CFF ⊙ 7189], a decorrere dal 1° settembre 2006, le richieste e le risposte previste dall'art. 32, co. 3, D.P.R. 600/1973 e dall'art. 51, co. 4, D.P.R. 633/1972, devono essere effettuate dagli **organi preposti** al **controllo** e dagli **operatori finanziari**, indicati nell'art. 32, co. 1, n. 7), D.P.R. 600/1973 e nell'art. 51, co. 2, n. 7), D.P.R. 633/1972, esclusivamente in via telematica.

L'art. 3, Provv. Agenzia delle Entrate 22 dicembre 2005 [CFF ⊙ 7190] prevede che le **richieste** debbano pertanto essere formate secondo lo **schema XML** e devono essere **firmate digitalmente** dal **responsabile** della struttura procedente. In termini analoghi, le **risposte** sono anch'esse formate sulla base dello **schema XML** e devono essere egualmente **firmate digitalmente** dal **responsabile** della struttura accentrata, ovvero dal responsabile della sede o dell'Ufficio destinatari delle richieste o da altra persona da quest'ultimo delegata. Le risposte possono contenere **documenti allegati** in formato digitale, purché si tratti di documenti **statici** non modificabili privi di elementi attivi, tra cui macro e campi variabili, nella forma delle estensioni .pdf, .jpg, .gif, .tiff, o anche .zip.

Le richieste e le risposte sono tuttavia effettuate utilizzando il sistema di **posta elettronica certificata**. Ne consegue che organi preposti al controllo e gli operatori finanziari, indicati nell'art. 32, co. 1, n. 7), D.P.R. 600/1973 e nell'art. 51, co. 2, n. 7), D.P.R. 633/1972 hanno dovuto dotarsi di una casella di posta elettronica secondo quanto previsto dall'art. 14, D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68.

Entro il 30 giugno 2006, gli operatori finanziari hanno, dunque, dovuto comunicare all'Agenzia delle Entrate il proprio indirizzo di posta elettronica certificata, utilizzando il **servizio Entratel** od il **servizio Internet** in forza del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 e del Decreto dirigenziale 31 luglio 1998.

L'Agenzia delle Entrate ha, quindi, inserito gli indirizzi di posta elettronica certificata e le altre informazioni in un apposito **registro generale** degli **indirizzi elettronici** che contiene l'elenco di tutte le caselle di posta elettronica certificata, attivate dagli operatori finanziari in osservanza delle disposizioni contenute nel Provv. 22 dicembre 2005.

Alla casella di posta elettronica certificata sono associate le informazioni riguardanti: **denominazio-**

ne, **sede legale**, **codice fiscale**, tipo o categoria dell'**operatore finanziario**, **codice fiscale** e **dati anagrafici** del **responsabile** degli operatori finanziari, la **data** di eventuale **variazione** dell'indirizzo di posta elettronica certificata; il certificato qualificato relativo alla **firma digitale** del responsabile ed il **periodo** di **validità** del certificato qualificato. Il registro degli indirizzi elettronici è altresì disponibile agli organi preposti al controllo, ex artt. 32, D.P.R. 600/1973 e 51, D.P.R. 633/1972.

Tipologia di movimenti, operazioni e servizi soggetti al Provv. Agenzia delle Entrate 22 dicembre 2005

Prelevamento a mezzo **sportello automatico** – stesso intermediario	**Accredito** per **incassi** con **addebito in c/c preautorizzato** (operazioni diverse da incassi Rid)
Disposizioni di **incasso preautorizzato impagate**	**Accredito** per **incassi con addebito** in **c/c non preautorizzato** o **per cassa**
Emissione di **assegni circolari e titoli** similari, **vaglia** e **vaglia postali**	Incasso tramite **Pos**
Pagamento utenze (da non rilevare nelle operazioni extra-conto)	**Addebito** per **estinzione assegno** (ad es. incasso proprio assegno) e **assegni vidimati** (bancoposta)
Cedole, **dividendi** e **premi estratti**	**Rimborso finanziamenti** (mutui – prestiti personali ecc.)
Commissioni	**Locazione** (fitto – leasing ecc.)
Interessi e **competenze**	**Imposte** e **tasse** (da non rilevare nelle operazioni extraconto)
Canone cassette di **sicurezza** e **custodia** valori	**Contributi assicurativi** e **previdenziali** (da non rilevare nelle operazioni extra-conto)
Diritti di **custodia** e **amministrazione titoli**	**Pagamento** o **incasso** di **documenti** su Italia
Disposizioni a **favore** di e bollettini di **conto corrente postale**	**Accredito** per **emolumenti** (stipendi, pensioni, ecc.)
Acquisto o vendita divise e/o **banconote estere**	**Accrediti** o **incasso RI.BA.** (ricevute bancarie presentate per lo smobilizzo)
Accrediti o **incasso salvo buon fine**	**Effetti ritirati** (pagati direttamente sulla banca di presentazione)
Effetti richiamati (richiamati dal presentatore in seguito ad accordi con il trassato	Disposizioni di **giro conto** – stesso intermediario
Storni (a credito o a debito)	**Insoluti RI.BA.**
Disposizioni per **emolumenti**	**Pagamento** o **disposizione** a mezzo **sportello automatico**
Effetti **insoluti** o **protestati**	Pagamento tramite **Pos**
Addebito o **pagamento** per utilizzo **credito documentario** su estero	Pagamento per utilizzo **carte** di **credito**
Esecuzione **mandati** di **pagamento**	**Accredito** o **incasso** per utilizzo **credito documenti** su **Italia**
Bonifici a vs favore (per ordine e conto, compresa la disposizione giro tra conti diversamente intestati tramite stesso intermediario)	**Pagamenti diversi**: incasso assegno circolare, cambio assegni di terzi, estinzione di certificati di deposito, buoni fruttiferi, rimborso o deposito su libretti di risparmio, estinzione carte prepagate

– continua –

– segue – **Tipologia di movimenti, operazioni e servizi soggetti al Provv. Agenzia delle Entrate 22 dicembre 2005**	
Emissione **assegni turistici**	**Prelevamento** con **moduli** di **sportello**, compreso il prelievo o ritiro di contante da parte di banche o succursali situate all'estero)
Addebito per utilizzo **credito documenti** su **Italia**	**Assegni bancari insoluti** o **protestati**
Ricavo effetti o **assegni** in **lire** e/o **valuta estera** al dopo incasso	**Restituzione** di **assegni** o **vaglia irregolari**
Esecuzione riversali di **incasso**	**Rettifica** di **valuta**
Accrediti o **incasso** per sconto effetti diretti	**Accrediti** o **incasso** effetti presentati allo sconto
Competenze di **sconto**	**Spese**
Acquisto o vendita **a pronti titoli** e **diritti** di **opzione**	**Valori bollati**
Accredito o **incasso** per utilizzo **credito documentario** da **estero**	**Versamento** di **contante** o valori assimilati compresi il versamento o consegna di contante da parte di banche o succursali situate all'estero e l'emissione di carte prepagate
Disposizione di **giro conto** da altro intermediario	**Acquisto – vendita a termine** di titoli
Accensione riporto titoli	**Estinzione riporto titoli**
Sottoscrizione titoli e/o **fondi comuni**	Consegna o ritiro **titoli** al **portatore** allo sportello
Aumento di **capitale** e/o **operazioni societarie**	**Finanziamento** ***import***
Pagamento o **incasso** rimesse documentate da o per l'estero	**Anticipazioni** ***export***
Prelevamento a mezzo **sportello automatico** di altro intermediario	Costo **libretto assegni**
Commissioni e spese su **operazioni** in **titoli**	Commissioni e spese su **operazioni** in **titoli**
Commissioni e spese su **operazioni estero**	Disposizioni di giro di ***cash pooling***
Versamento **titoli** di **credito**, anche con resto e contante	Versamento **assegni circolari** emessi da altre banche
Prelievi a valere su crediti semplici	Addebito/accredito per operazioni su **contratti derivati**
Rimborso titoli e/o **fondi comuni**	**Bonifico** dal/sull'**estero**
Assegno copertura garantita	Erogazione prestiti personali e finanziamenti diversi
Acquisto/vendita d'oro e **metalli preziosi**	**Conversione banconote** in **euro**
Sottoscrizione **polizze assicurative** ramo **vita**	Consegna di **mezzi** di **pagamento** da parte di clientela – per intermediari non bancari
Servizio **eurogiro** e servizio **Money Gram**	**Bonifico** da/per intermediario residente
Aumento/riduzione di **capitale** e/o **operazioni societarie**	Consegna/ricevimento **titoli**
Riscatto polizze	Intestazione/reintestazione **polizze**

– continua –

- segue - **Tipologia di movimenti, operazioni e servizi soggetti al Provv. Agenzia delle Entrate 22 dicembre 2005**	
Ricevimento/consegna contante	**Ricevimento/consegna assegni bancari e circolari**
Bonifico dall'estero	**Bonifico** per l'**estero**
Intestazione diretta/reintestazione e **sfiduciante** di **quote** o **azioni**	Intestazione/reintestazione **gestioni patrimoniali**
Garanzie reali (pegno - ipoteca)	Servizi di natura **non patrimoniale**
Sottoscrizione quote Oicr o **azioni Sicav** in contanti	**Riscatto quote Oicr** o **azioni Sicav**
Distribuzione periodica proventi	**Reinvestimento proventi periodici**
Variazioni **intestazione quote Oicr** o **azioni Sicav**	**Conferimento** titoli e/o **quote Oicr** e /o **azioni Sicav**
Prelevamento titoli e/o **quote Oicr** e/o **azioni Sicav**	**Conferimento** di **liquidità**
Prelevamento di **liquidità**	**Prestito obbligazionario**
Finanziamento soci	**Acquisto** di **partecipazione**
Titoli scaduti o **estratti**	**Altra operazione** non precedentemente classificata

PROVVEDIMENTI AGENZIA delle ENTRATE 19 GENNAIO 2007 e 29 FEBBRAIO 2008

Il Provv. Agenzia delle Entrate 19 gennaio 2007 contiene misure applicative in materia di **modalità** e **termini** di **comunicazione** dei **dati** e delle **informazioni** relative ai **rapporti finanziari raccolte** e **conservate** in una apposita **sezione** dell'Anagrafe tributaria denominata «**Archivio** dei **rapporti finanziari**».

La decisione di costituire una vera e propria **banca dati** dei **rapporti finanziari** trae ispirazione dalla necessità di incrementare l'efficacia delle attività di indagine con l'evidente obiettivo di **contrastare** il fenomeno dell'**evasione fiscale**, in modo da consentire altresì la selezione delle richieste di informazioni nel rispetto del **principio generale** di **protezione** dei **dati personali**.

In questo contesto d'ordine generale, il Provv. Agenzia delle Entrate 29 febbraio 2008 si propone di introdurre alcune disposizioni integrative rispetto a quanto già regolamentato dall'Agenzia delle Entrate nel proprio provvedimento del 19 gennaio 2007 in attuazione dell'art. 7, co. 6, D.P.R. 605/1973.

Nello specifico, il Provv. Agenzia delle Entrate 29 febbraio 2008 formula alcune precisazioni in merito alle **modalità** ed ai **termini** di **comunicazione** dei **dati** relativi alle **operazioni extra-conto** e delle informazioni inerenti i soggetti che intrattengono con gli operatori finanziari qualsiasi altro rapporto in nome proprio o per conto od a nome di terzi.

Rimane altresì ferma la possibilità prevista nei Provv. Agenzia delle Entrate 19 gennaio 2007 e 29 febbraio 2008 offerta agli organi deputati all'attività di controllo fiscale appartenenti all'organizzazione dell'Amministrazione finanziaria, all'autorità giudiziaria ed agli Uffici di polizia giudiziaria, all'Uif ed al Ministero dell'Interno di convogliare le **richieste** di **indagine** solamente nei confronti di quegli **intermediari** aventi come **clienti soggetti sottoposti** ad **accertamento** con i quali l'operatore ha intrattenuto rapporti od effettuato operazioni di natura finanziaria.

ASPETTI SOGGETTIVI ed OGGETTIVI dell'OBBLIGO di EFFETTUARE la COMUNICAZIONE all'ANAGRAFE TRIBUTARIA

Secondo quanto previsto dall'art. 1, Provv. Agenzia delle Entrate 19 gennaio 2007, gli **operatori finanziari** indicati all'art. 7, co. 6, D.P.R. 605/1973 hanno, innanzitutto, il **dovere** di **comunicare** all'**Anagrafe tributaria** le **informazioni** riguardanti i **dati identificativi**, compreso il **codice fiscale**, del soggetto persona fisica o giuridica titolare del rapporto.

Se, tuttavia, il rapporto risulta intestato a più soggetti, la comunicazione si estende ai dati identificativi, compreso il codice fiscale, di **tutti** i **contitola-**

ri.

In ogni caso, gli operatori finanziari hanno altresì il dovere di trasmettere i dati relativi alla **natura** e **tipologia** dei **rapporti**, con consequenziale obbligo di informazione delle notizie riguardanti la **data** di **apertura, modifica** o **chiusura** e **cessazioni** degli stessi.

Gli operatori finanziari non possono inoltre sottrarsi dal dovere di **comunicare periodicamente** le **modifiche intervenute** nelle informazioni acquisite, nonché le notizie relative ai nuovi rapporti instaurati.

Secondo quanto previsto nel Provv. Agenzia delle Entrate 28 febbraio 2008, gli operatori finanziari indicati all'art. 7, co. 6, D.P.R. 605/1973 sono, tuttavia, chiamati a fornire **informazioni integrative** e **supplementari** rispetto a quanto indicato all'art. 2 del Provv. Agenzia delle Entrate 19 gennaio 2007.

L'art. 1, co. 1, lett. a), Provv. Agenzia delle Entrate 29 febbraio 2008, impone difatti agli operatori finanziari l'**obbligo** di **trasmettere** all'Anagrafe tributaria anche le **informazioni riguardanti** l'**esistenza** di **operazioni** di **natura finanziaria** eseguite al di **fuori** di un **rapporto continuativo**, poste in essere in nome proprio o per conto terzi od anche a nome di terzi, unitamente ai dati identificativi, ivi compreso sempre il codice fiscale, dei soggetti che effettuano tali operazioni.

L'Agenzia delle Entrate precisa, tuttavia, che la comunicazione inerente l'esistenza di simili operazioni deve essere inviata dagli operatori finanziari **una sola volta** per **ciascun anno** solare in **concomitanza** con il **compimento** delle **prima operazione**.

Lo spettro delle informazioni oggetto del dovere di comunicazione è oltremodo arricchita da quanto previsto dall'art. 1, co. 1, lett. b), Provv. Agenzia delle Entrate 29 febbraio 2008, dal momento che gli intermediari finanziari hanno altresì l'**obbligo** di **trasmettere** i **dati identificativi**, compreso il codice fiscale, dei **soggetti** che **intrattengono** con loro **qualsivoglia** altra **tipologia** di **rapporto** in nome proprio o per conto o a nome di terzi, a prescindere, pertanto, da qualsivoglia implicazione in ordine al carattere continuativo o meno del rapporto in essere con l'operatore.

La natura profondamente invasiva delle disposizioni è straordinariamente comprovata dal fatto che l'Amministrazione finanziaria richiede altresì agli operatori finanziari di dare comunicazione anche dei **dati relativi** alla **natura** del **rapporto instaurato** con il proprio **cliente**, nonché delle informazioni relative alla **data** di **apertura, modifica** e **chiusura** del **negozio**, così come previsto dall'art. 1, co. 1, lett. b), Provv. Agenzia delle Entrate 29 febbraio 2008.

MODALITÀ e TERMINI delle COMUNICAZIONI all'ANAGRAFE TRIBUTARIA

Non si riscontrano differenze sostanziali tra le disposizioni contenute nei Provv. Agenzia delle Entrate 19 gennaio 2007 e 29 febbraio 2008 in merito alle modalità di comunicazione delle informazioni all'Anagrafe tributaria da parte degli operatori finanziari ex art. 7, co. 6, D.P.R. 605/1973.

Gli intermediari finanziari provvedono, difatti, ad effettuare le comunicazioni prescritte attraverso l'ausilio del meccanismo di **trasmissione telematica** delle **informazioni** Entratel o Fisconline, avvalendosi unicamente dei prodotti software distribuiti gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate.

La necessità di utilizzare software messi a disposizione direttamente dall'Agenzia delle Entrate trova la sua giustificazione nella necessità di assicurare la verifica della congruenza dei dati oggetto della comunicazione con le specifiche tecniche elaborate dall'Amministrazione finanziaria.

Si devono tuttavia logicamente segnalare alcune **differenze** tra le disposizioni contenute nei Provv. Agenzia delle Entrate 19 gennaio 2007 e 29 febbraio 2008 con riferimento ai **termini** di **comunicazione** delle **informazioni** all'Anagrafe tributaria.

Secondo quanto previsto dall'art. 4, co. 1, Provv. Agenzia delle Entrate 19 gennaio 2007, le comunicazioni delle informazioni relative ai dati identificativi del soggetto persona fisica o giuridica titolare di rapporti in essere alla data del 31 dicembre 2006, nonché quelle relative ai rapporti cessati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2006, dovrebbero essere già state effettuate dagli operatori finanziari, dal momento che il termine di scadenza era previsto per il **30 aprile 2007**.

Le comunicazioni relative alle **modifiche intervenute** rispetto alle informazioni già acquisite, ivi comprese le notizie riguardanti le **cessazioni** dei **rapporti**, nonché i dati attinenti i nuovi rapporti conclusi nel periodo compreso tra gennaio ed aprile 2007, dovrebbero anch'esse essere state effettuate **entro** il **31 maggio 2007**.

A far corso **dal 1° maggio 2007**, le **comunicazioni** relative ai **rapporti costituiti** o **cessati** in ciascun mese solare dovranno essere effettuate **entro** l'**ultimo** giorno del **mese successivo**.

L'art. 3, Provv. Agenzia delle Entrate 29 febbraio 2008 fissa, invece, **ulteriori termini** entro i quali gli operatori finanziari dovranno procedere all'adempimento dell'obbligo di comunicazione, distinguendo a seconda della tipologia di rapporto od operazione conclusa con gli intermediari.

Con riferimento alle operazioni di natura finanziaria concluse al di fuori di un rapporto continua-

tivo e poste in essere nel periodo compreso **tra** il **1° gennaio 2005** ed il **31 dicembre 2007**, gli operatori finanziari dovranno dare comunicazione dei dati anagrafici dei soggetti e delle operazioni a decorrere **dal 1° aprile 2008** e **fino** al **30 giugno 2008**.

In merito alle **operazioni** di **natura finanziaria** concluse al di **fuori** di un **rapporto continuativo** e poste in essere **dal 1° gennaio 2008 sino** al **30 giugno 2008**, gli intermediari dovranno invece effettuare le **comunicazioni** prescritte **entro** il termine del **31 luglio 2008**.

Per quanto riguarda invece **tutti** gli **altri rapporti** intrattenuti dai clienti con gli intermediari e posti in essere **dal 1° gennaio 2008** sino **al 30 giugno 2008**, gli operatori finanziari avranno sempre **termine** fino al **31 luglio 2008** per dare comunicazione delle operazioni e dei dati identificativi dei soggetti.

TRATTAMENTO dei DATI ACQUISITI dall'ANAGRAFE TRIBUTARIA e SICUREZZA delle INFORMAZIONI

Un'attenzione particolare è stata riservata dall'Agenzia delle Entrate al trattamento ed alla protezione dei dati dei contribuenti in ossequio del Codice in materia di protezione dei dati personali ex D.Lgs. 30 giungo 2003, n. 196.

L'art. 5, Provv. Agenzia delle Entrate 19 gennaio 2007 e Provv. Agenzia delle Entrate 29 febbraio 2008 stabilisce che tutti i dati e le notizie comunicate all'Anagrafe tributaria devono essere **raccolti** ed **ordinati** su **scala nazionale** al fine di consentire all'Amministrazione finanziaria di compiere le opportune **valutazioni** relative alla **capacità contributiva** dei **contribuenti** purché nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali di cittadini.

In particolare, i dati e le informazioni raccolti devono essere innanzitutto trasmessi in ottemperanza delle disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali.

Le informazioni vanno archiviate in un'apposita sezione dell'Anagrafe tributaria e vanno trattate secondo il **principio generale** di **necessità** disposto dall'art. 3, D.Lgs. 196/2003. [1)]

Può ritenersi **legittima** l'**utilizzazione** dei **dati** e delle notizie raccolte e comunicate all'Anagrafe tributaria esclusivamente rispetto ai **soggetti** nei cui confronti sono **avviate attività istruttorie** per l'esecuzione di **indagini finanziarie**.

L'Agenzia delle Entrate potrà, tuttavia, ricorrere a tali informazioni solamente su **specifica preventiva autorizzazione** del direttore centrale e del direttore regionale, mentre la Guardia di finanza deve necessariamente ottenere il consenso del comandante regionale ai sensi dell'art. 32, co. 1, n. 7, D.P.R. 600/1973 e dell'art. 51, co. 2, n. 7, D.P.R. 633/1972.

In ogni caso, il trattamento dei dati acquisiti da parte dell'Agenzia delle Entrate è riservato solamente agli **operatori incaricati** dei **controlli**, le cui **transazioni** sono compiutamente **tracciate**.

È altresì opportuno sottolineare che i dati e le notizie raccolti ed archiviati presso l'Anagrafe tributaria possono essere utilizzati anche ai fini dell'**attività** di **riscossione** a **mezzo ruolo**, ma tale operazione è subordinata al **rilascio pregiudiziale** dell'**autorizzazione** ex art. 35, co. 25. D.L. 223/2006, conv. con modif. con L. 248/2006 [CFF ❶ 1806] [2)] accordata dai direttori generali degli agenti della riscossione.

Non solo, le informazioni raccolte possono essere impiegate anche dall'autorità giudiziaria, dagli ufficiali di polizia giudiziaria, dall'Ufficio italiano cambi ora Unità di informazione finanziaria, dal Ministero dell'Interno, dal capo della polizia – direttore generale della pubblica sicurezza, dai questori, dal direttore della Direzione investigativa antimafia e dal comandante del Nucleo di polizia valutaria della Guardia di finanza.

In quest'ultimo caso, il ricorso ai dati da parte dei soggetti testé richiamati è da ritenersi consentita solamente nei casi stabiliti dall'art. 4, D.M. 4 agosto 2000, n. 269 [CFF ❷ 8584d] che prevede la possibilità di richiedere gli elementi informativi acquisiti per l'espletamento delle attività fiscali previste dalla legge, degli accertamenti finalizzati alla ricerca e all'acquisizione della prova e delle fonti di prova nel corso di un **procedimento penale**, sia in **fase di indagini preliminari**, sia nelle **fasi processuali successive**, ovvero degli **accertamenti** di **carattere patrimoniale** per le **finalità** di **prevenzione** previste da specifiche disposizioni di legge e per l'applicazione delle misure di prevenzione.

1) *Secondo quanto previsto dall'art. 3, D.Lgs. 196/2003* «i sistemi informativi ed i programmi informatici sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità».

2) *Secondo quanto previsto dall'art. 35, co. 25, D.L. 4 luglio 2006 n. 223, conv. con modif. con L. 4 agosto 2006, n. 248* «i dipendenti della Riscossione s.p.a. o delle società dalla stessa partecipate ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, di seguito denominate "agenti della riscossione", ai soli fini della riscossione mediante ruolo e previa autorizzazione rilasciata dai direttori generali degli agenti della riscossione, possono utilizzare i dati di cui l'Agenzia delle entrate dispone ai sensi dell'art. 7, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605».

La sicurezza della trasmissione dei dati viene ad essere assicurata dal sistema di invio telematico dell'Anagrafe tributaria che è costituita da un **meccanismo** di **autorizzazione** «a doppio fattore» formato da un **codice identificativo** e da una **password**.

Si tratta di un dispositivo di garanzia che salvaguardia la riservatezza della trasmissione dei dati attraverso un meccanismo di cifratura del canale trasmissivo.

La protezione della consultazione degli archivi del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria è inoltre protetta non solo da **misure** di **identificazione, autentificazione** ed **autorizzazione** dei **soggetti abilitati**, ma anche da un procedimento di **tracciatura** degli **accessi** con l'indicazione dei tempi e della tipologia delle operazioni effettuate nonché della conservazione delle copie di sicurezza.

CERTIFICAZIONE della TRASMISSIONE delle INFORMAZIONI

Secondo quanto congiuntamente previsto dall'art. 7, Provv. Agenzia delle Entrate 19 gennaio 2007 e del Provv. Agenzia delle Entrate 29 febbraio 2008, la **trasmissione** delle informazioni deve ritenersi **compiutamente** completata solamente quando è intervenuta la **ricezione** del **file** contenente le **comunicazioni** da parte dell'Agenzia delle Entrate. In questo caso, l'Agenzia delle Entrate è tenuta ad attestare l'avvenuta presentazione delle comunicazioni attraverso una **ricevuta**, contenuta anch'essa in un file, corredato da un codice di autentificazione per il servizio Entratel, che deve contenere i dati relativi la data e l'ora di ricezione del file, l'identificativo del file attribuito dall'utente, il protocollo attribuito al file all'atto di ricevimento ed il numero delle comunicazioni contenute nel file.

Le ricevute non solo devono essere rese **disponibili** per **via telematica** entro **5 giorni lavorativi** decorrenti dall'invio corretto del file all'Agenzia delle Entrate, ma devono essere **mantenute disponibili** per un **periodo non inferiore** a **30 giorni**.

Si noti, tuttavia, che le ricevute non possono essere rilasciate e le comunicazioni non possono essere considerate come legittimamente presentate nel caso in cui il file venga eliminato e dunque scartato.

L'**eliminazione** del **file** può dipendere dal **mancato riconoscimento** del **codice** di **autentificazione** per il servizio Entratel in base alle modalità tecniche nell'allegato tecnico del Decreto dirigenziale 31 luglio 1998 ovvero se il **codice** di autentificazione è stato **oggetto** di **duplicazione** a causa di invio del file avvenuto erroneamente più volte.

In termini analoghi, la comunicazione è scartata se il **file non** è **elaborabile** in quanto non predisposto attraverso l'utilizzazione del sofware di controllo, ovvero quando il **supporto informatico** presenta **errori** tali da pregiudicare le informazioni in misura maggiore di 1/3 del totale dei record di dettaglio oggetto di trasmissione.

È, tuttavia, opportuno segnalare che la **notizia** dell'**impossibilità** di **rilasciare** le **ricevute** e la conseguenziale **inammissibilità** delle **comunicazioni** va **comunicata** sempre per **via telematica** all'**operatore finanziario** che ha **effettuato** la **trasmissione** del file.

In questi casi infatti, l'intermediario ha l'**obbligo** di **riproporre** la **trasmissione** in modo corretto entro i termini prescritti per legge.

Il termine tuttavia è prorogato di 30 giorni nel caso in cui il file presenti errori in grado di pregiudicare le informazioni nella misura superiore ad 1/3 del totale del record di dettaglio.

Tipologia di rapporti di natura finanziaria soggetti all'obbligo di comunicazione delle informazioni (Provv. Agenzia Entrate 29 febbraio 2008)

Tipologia generale	Specificazione
Conto corrente	Qualsiasi tipologia di conto corrente intestato a persone fisiche e non fisiche acceso in forma contrattuale
Conto deposito titoli e/o obbligazioni	Qualsiasi tipologia di deposito titoli, compresi gli eventuali subdepositi (la descrizione del rapporto deve riportare i dati relativi al deposito)
Conto deposito a risparmio libero/vincolato	Possono essere nominativi o al portatore (la descrizione del rapporto vanno riportati tutti i dati compresi quelli relativi agli esecutori materiali)

– *continua* –

- *segue* - Tipologia di rapporti di natura finanziaria soggetti all'obbligo di comunicazione delle informazioni (Provv. Agenzia Entrate 29 febbraio 2008)

Tipologia generale	Specificazione
Rapporto fiduciario ex L. 1966/1939	Rapporto contrattuale tipico tra fiduciario e sfiduciante
Gestione collettiva del **risparmio**	Rapporti riconducibili a sottoscrizioni di quote di fondi di qualsiasi tipo e Sicav
Gestione patrimoniale	La descrizione del rapporto deve riportare il tipo di gestione nonché l'ammontare del contratto di gestione
Certificati di **deposito** e **buoni fruttiferi**	Possono essere nominativi o al portatore - devono essere indicati il nominativo del beneficiario, l'importo facciale del titolo e la sua scadenza (vanno riportati anche i buoni di risparmio postali)
Portafoglio	È necessario indicare la forma tecnica di lavorazione della partita di foglio (sconto - Sbf - conto anticipo ricevute)
Conto terzi individuale/globale	Si tratta di un rapporto differente rispetto al conto corrente di corrispondenza. È necessario riportare tutti i conti terzi transitori nominativi e del conto terzi globale, i sub conti del conto terzi globale se nominativi
Dopo incasso	Si tratta di una forma tecnica di lavorazione dei titoli ceduti all'incasso agli intermediari ed accreditati alla clientela solo dopo l'avvenuto incasso. Deve essere segnalato il nominativo del cedente e l'importo della partita
Cessione indisponibile	È un conto d'ordine infruttifero che accoglie partite di effetti da accreditare solamente a maturazione delle singole scadenze o di una scadenza media. Deve essere segnalato il nominativo del cedente ed il saldo del conto d'ordine
Cassette di **sicurezza**	Deve essere riportato nella descrizione del rapporto tutti i dati del contratto d'affitto della cassetta, ivi compresi i verbali di discesa in cassetta
Depositi chiusi	Devono essere segnalati i dati del contratto di deposito
Contratti derivati	Sono compresi i contratti derivati finanziari e contratti derivati su crediti (*Swap - option - futures* - contratti a termine) oltre ai contratti che scaturiscono dalla loro possibile combinazione. Devono essere riportati i dati fondamentali del contratto
Carte di credito/debito	Devono essere riportati i dati relativi al plafond di spesa abbinato alla carta di credito: per le carte di debito devono essere riportati i dati del titolare e la banca del conto di appoggio
Garanzie	Sono ricompresse le garanzie reali e personali nonché le garanzie prestate alla clientela o ricevute dalla clientela o da terzi
Crediti	Rientrano i fidi in bianco e garantiti a scadenza e a revoca - conti anticipi di ogni tipo - crediti di firma - crediti in contenzioso - crediti documentari
Finanziamenti	Sono ricompresi i finanziamenti a medio - lungo termine, prestiti reali, mutui ipotecari, finanziamenti chirografari, credito al consumo, prestiti personali oltre a prestiti obbligazionari e finanziamento soci
Fondi pensione	Solamente i fondi pensione aperti

- *continua* -

– *segue* – Tipologia di rapporti di natura finanziaria soggetti all'obbligo di comunicazione delle informazioni (Provv. Agenzia Entrate 29 febbraio 2008)

Tipologia generale	Specificazione
Patto compensativo	Devono essere indicati gli importi del patto convenuto tra intermediario e cliente
Finanziamento in pool	Deve essere segnalata la quota di partecipazione al finanziamento in pool
Partecipazioni	Rientra il caso della detenzione di partecipazioni societarie
Operazioni extra-conto	Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate estende il campo delle operazioni rilevanti anche alle operazioni extra-conto
Altro rapporto	Rapporti non rientrati nella elencazione prevista dalla tabella

LA SETTIMANA FISCALE
Si veda anche L. Galluccio, «*Anagrafe dei rapporti finanziari – Operazioni fuori conto e deleghe*», ne *La Settimana fiscale* n. 13/2008, pagg. 33-36.